

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata

"Cooperazione Paesi Emergenti"

siglabile "CO.P.E." conforme al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS). L'efficacia delle disposizioni previste è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del CTS. Al medesimo termine è collegata la cessazione dell'efficacia delle clausole statutarie conformi al d.lgs. 460/1997 ed incompatibili con la nuova disciplina degli ETS.

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS)), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore); l'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

ART. 1 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Catania, Via Vittorio Emanuele, 159. L'assemblea dei soci, con propria deliberazione, potrà aprire ovvero istituire ulteriori sedi e/o sezioni in luoghi diversi dalla sede legale, sia in Italia che all'Estero, qualora sia opportuno per raggiungere gli scopi sociali. La sede può essere trasferita ovunque sia necessario, purché in Sicilia.

ART. 3 - FINALITA'

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; essa si ispira ad una visione cristiana della vita e dello sviluppo, basata sull'opzione preferenziale per i poveri. L'Associazione intende promuovere la cooperazione con i popoli dei paesi emergenti sostenendo il progresso materiale, sociale, culturale e morale degli individui e dei gruppi più svantaggiati e le relazioni tra Nord e Sud del Mondo.

L'associazione si pone come obiettivi:

- promuovere e tutelare i diritti delle fasce più svantaggiate della popolazione mondiale ed elaborare proposte basate sulla giustizia e sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale;
- sensibilizzare l'opinione pubblica ai rischi derivanti dalla creazione e diffusione di notizie false ed ingannevoli (fake-news), promuovendo attività di informazione contro ogni forma di discriminazione ed odio razziale;
- elaborare nuove modalità di empowerment, in Italia e all'estero, al fine di sovvertire l'usuale paradigma di subordine

Allegato "B" fascicolo

105920/32630 repertorio



che ispira l'attuale concetto d'accoglienza e sostegno;

- promuovere il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civici di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali;
- promuovere e sostenere modalità di networking tra realtà territoriali e non al fine di rendere più efficaci le attività promosse da enti del terzo settore;
- promuovere e sostenere attività di lobbying e advocacy a tutti i livelli per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni su tematiche che riguardino le migrazioni, i diritti umani e la tutela dell'ambiente.

ART. 4 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione intende perseguire le suddette finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) attività di educazione e informazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, in un'area economica svantaggiata;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale;
- z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalità organizzata.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

ART. 5 -VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 -ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà;
- fondi di riserva eventualmente costituiti.

Tale patrimonio - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali stabilite dall'Assemblea dei Soci;

A handwritten signature in blue ink is written over a circular purple stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

- dalle quote di libero importo che ciascun membro dell'Associazione si impegna a versare periodicamente;
- da qualsiasi contributo pubblico e privato, di qualsiasi natura e specie, che dovesse pervenire all'Associazione per la realizzazione degli scopi sociali nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali, statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, commi 1 e 2 e in conformità alla modulistica di cui al comma 3 del medesimo articolo del CTS e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, come previsto dal comma 7 dell'art. 13.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del CTS.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del CTS, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 9 - SOCI

Sono membri dell'Associazione, purché maggiorenni:

- coloro che si sono costituiti in Associazione;
- coloro che ne fanno domanda al Consiglio Direttivo e vengono ammessi dallo stesso dopo un adeguato periodo di conoscenza.
- il Vescovo presidente della Commissione per la Cooperazione tra le Chiese della Conferenza Episcopale Siciliana.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro

degli associati. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto di tale domanda e comunicarla agli interessati.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni scritte presentate al Consiglio Direttivo o decadimento deliberato dal Consiglio Direttivo per morosità ripetuta o azioni contrarie alle finalità dell'Associazione.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

ART. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, costituita dai soci regolarmente iscritti sul libro soci, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta semplice inviata almeno 15 giorni prima della data fissata.

Viene presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vicepresidente, o in assenza di entrambi dal socio più anziano.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata anche su domanda firmata di almeno un decimo dei soci e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Ai sensi dell'Art. 25 comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e, quando previsto, del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

Ogni socio, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto, esercitabile mediante delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le

maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice Civile.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione; è eletto dall'Assemblea ed è costituito da un numero minimo di cinque membri. Il numero dei membri del Consiglio viene confermato o modificato dall'Assemblea all'atto del rinnovo del Consiglio. Si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Membro di diritto del Consiglio è il Vescovo presidente della Commissione per la Cooperazione tra le Chiese della Conferenza Episcopale Siciliana, o un suo delegato, senza diritto di voto.

Compiti del Consiglio sono:

- redigere il Regolamento Interno dell'Associazione per la sua approvazione o modifica da parte dell'Assemblea;
- attuare gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea;
- convocare l'Assemblea nei termini previsti;
- ammettere i soci o deliberarne il decadimento nei termini previsti;
- curare l'amministrazione dell'Associazione;
- redigere il bilancio consuntivo annuale;
- gestire il personale dipendente o collaboratore eventualmente impiegato per l'attuazione degli scopi sociali.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Il Consiglio dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

La convocazione viene effettuata dal Presidente, anche per via telefonica, almeno tre volte l'anno, ed ogniquale volta lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri. In caso di assenza del Presidente il Consiglio viene presieduto dal Vicepresidente. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, la sostituzione del posto vacante va effettuata dalla prima Assemblea utile.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide in presenza della maggioranza dei membri a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nessun compenso è dovuto per l'attività legata al mandato di

consigliere.

Per prestazioni lavorative all'interno dell'Associazione può essere retribuito un numero di consiglieri inferiore alla metà del numero dei membri del Consiglio.

Il Consiglio può delegare soci non membri per l'esecuzione di singoli atti o serie di atti a nome dell'Associazione.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente, con poteri di firma, l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente è rieleggibile e il suo mandato scade al momento del rinnovo del Consiglio. Può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la realizzazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri tutti del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 14 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni.

Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del CTS;
- di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro).

ART. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:

2.200.000,00 euro;

• c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del CTS, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto o dal regolamento interno; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento o estinzione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio del RUNTS con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE

L'associazione è retta dal presente Statuto, modificato in disposto dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii., dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to Michele GIONGRANDI

F.to dott. Gaetano CAMMARATA notaio (impronta sigillo)